



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 3 Agosto 2021

DETERMINAZIONE N. 107/ANA : ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA BAROVELLI CORRADO

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale), ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale Barovelli Corrado;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 10 marzo 2021, prot. n. 16104, a carico dell'impresa Barovelli Corrado, iscritta nel repertorio economico amministrativo al n. 360211, in persona del titolare sig. Corrado Barovelli;

verificato che:

- l'impresa in parola esercita attività di agente di intermediazione immobiliare dal 10 ottobre 1995,
- il sig. Corrado Barovelli è il soggetto preposto alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata,
- in sede di revisione quadriennale il sig. Corrado Barovelli ha prodotto, con istanza prot. n. 103907 del 31 ottobre 2018, polizza assicurativa con durata dal 1° dicembre 2017 al 1° dicembre 2018;

preso atto che l'ufficio ha invitato il sig. Corrado Barovelli a presentarsi per partecipare ad audizione, effettuata in data 31 marzo 2021 con modalità da remoto al fine di limitare gli spostamenti in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19 (verbale di audizione prot. n. 50353 del 15 luglio 2021);

considerato che in sede di audizione il sig. Corrado Barovelli ha dichiarato:

- di aver trasmesso all'Ufficio che ha avviato il procedimento relativo alla verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione, esclusivamente la polizza relativa all'ultimo periodo solo per un disguido, ma di disporre di copertura assicurativa dal 1° dicembre 2014, mediante stipula di una polizza avente efficacia retroattiva dal 1° dicembre 2012,
- che tutta la documentazione in suo possesso prova la

- continuità della copertura assicurativa,
- che la documentazione è stata trasmessa all'Ufficio tramite la dr.ssa Maria Gabriella Augugliaro, dottore commercialista, presente in audizione;

verificato che il sig. Corrado Barovelli risulta, in base alla documentazione inviata dalla dr.ssa Maria Gabriella Augugliaro in data 6 aprile 2021 (prot. n. 49053 del 9 luglio 2021) aver stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi professionali per i primi due anni, dal 1° dicembre 2014 al 1° dicembre 2015 e dal 1° dicembre 2015 al 1° dicembre 2016, con efficacia retroattiva dal 1° dicembre 2012 e polizze per gli anni successivi, fino al 1° dicembre 2021, con efficacia retroattiva illimitata;

preso atto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di mediazione senza l'idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti dal 1° ottobre 2013 al 1° dicembre 2014, come previsto dal comma 5 bis dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

tenuto conto che il titolare dell'impresa in parola ha esercitato l'attività alterando l'equilibrio del mercato;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal d.lgs n. 165/2001;

richiamate le linee guida per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti di affari in mediazione approvate con deliberazione della Giunta n. 91 del 18 luglio 2014;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni due a carico dell'impresa Barovelli Corrado, nella persona del sig. Corrado Barovelli, titolare;

ricordato, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Ministero dello sviluppo economico, del commercio internazionale e delle comunicazioni entro 30 giorni dal ricevimento della relativa notificazione;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa Barovelli Corrado, in persona del titolare sig. Corrado Barovelli, il provvedimento di sospensione dell'attività di agente di intermediazione immobiliare per giorni due, precisamente il 14 e 15 ottobre 2021, ricordando che l'esercizio dell'attività nel periodo di sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

i n f o r m a

1) è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <http://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>.

L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990;

2) che i dati e/o le informazioni personali contenuti in questo provvedimento, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)